



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI COMUNALI E DELL'ISTITUZIONE BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ALLEGATO 1 CONTENENTE "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI ED ALTRI AMBIENTI AD USO CIVILE E PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI DETERGENTI" D.M. 29/01/2021 EMANATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - (G.U. N. 42 DEL 19/02/2021). CIG. ZC5365969A.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di igienizzazione automatica dei servizi igienici negli edifici comunali e dell'Istituzione biblioteca civica Bertoliana.

Gli edifici nei quali dovrà essere svolto il servizio sono i seguenti:

Palazzo Trissino - corso Palladio, 98;
Palazzo Uffici - piazza Biade, 26;
Palazzo del Territorio - via Levà degli Angeli, 11;
Comando di Polizia Locale - Palazzo Negrisolò – contrà Soccorso Soccorsetto, 46;
Comando di Polizia Locale – Distaccamento di Campo Marzo – v.le Milano, 1;
Servizi Sociali - Palazzo Negrisolò – contrà Busato, 1;
Bagni Monte Berico/7 Santi - piazzale della Vittoria;
Circoscrizione 3 – Villa Tacchi – viale della Pace, 87;
Uffici del Sociale – via Torino, 11/13;
Uffici Tributi c/o Ex Coreco – contrà San Marco, 26;
Museo Civico - Palazzo Chiericati - piazza Matteotti;
Museo del Risorgimento - Villa Guiccioli - viale 10 Giugno, 115;
Teatro Olimpico - piazza Matteotti;
Museo Archeologico Naturalistico - contrà S. Corona, 4;
Basilica Palladiana – piazza dei Signori;
Palazzo Thiene – stradella San Gaetano Thiene, 11;
CSST Ovest c/o Circoscrizione 6 – via Thaon di Revel, 44;
BIBLIOTECA BERTOLIANA Palazzo San Giacomo – contrà Riale, 5;
BIBLIOTECA BERTOLIANA Palazzo Costantini – contrà Riale, 13;
BIBLIOTECA BERTOLIANA Palazzo Cordellina – contrà Riale, 12.

Le prestazioni oggetto dell'appalto consistono nel noleggio di apparecchi igienizzanti, compresa l'installazione, la funzionalità e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per le quantità e tipologie individuate successivamente.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

ART. 2 – IMPIANTI DISTRIBUITI NELLE VARIE SEDI

La quantità dei vari apparecchi, distribuiti nelle varie sedi, è così ripartita:

- 1) Apparecchi per la sanificazione dei servizi igienici: n. 156 (di cui 13 per sedi dell'Istituzione biblioteca Bertoliana)
- 2) Contenitori per assorbenti femminili: n. 92 (di cui 6 per sedi dell'Istituzione biblioteca Bertoliana)
- 3) Apparecchi per la deodorazione degli ambienti: n. 76 (di cui 6 per sedi dell'Istituzione biblioteca Bertoliana)
- 4) Apparecchi/distributori per la detersione delle superfici: n. 9
- 5) Tappeti (barriere antipolvere): n. 2

ART. 3 – DURATA CONTRATTUALE

La durata del contratto è stabilita in anni 2 (due) dalla stipula del contratto.

Non è consentito il rinnovo tacito del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto potrà essere prorogato con espresso provvedimento della stazione appaltante limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO E OFFERTA ECONOMICA

L'importo presunto di € 22.500,00 (IVA esclusa) di cui € 3.750,00 per servizi da espletare presso le sedi dell'istituzione Biblioteca Civica Bertoliana, oltre ad € 300,00 (IVA esclusa) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'offerta dovrà essere riferita al canone biennale di ciascun apparecchio, comprensivo di tutto quanto espressamente previsto con i successivi art. 6 e 7.

Il prezzo di aggiudicazione del servizio rimarrà fisso ed invariabile per l'intera durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 5 del presente Foglio Patti e Condizioni.

ART. 5 - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI EX ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4 E S.M.I.

1) Trattandosi di appalto di servizio bandito successivamente al 27 gennaio 2022, in base al combinato disposto dell' articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in Legge 28 Marzo 2022, n. 25 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo del medesimo comma 1, viene inserita la clausola di revisione del prezzo contrattuale di cui infra.

2) Nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa, a partire dalle annualità di contratto successive alla prima, qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, così da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto e tali da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o il committente possono richiedere una revisione del prezzo medesimo.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

3) La richiesta di revisione può essere effettuata per una sola volta per ciascuna annualità.

4) Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C., ove nominato, conduce apposita istruttoria al fine di individuare e valutare le variazioni prezzi di materiali o della mano d'opera che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto, a titolo esemplificativo, oltre che della documentazione fornita dall'appaltatore (ad esempio, fatture pagate per l'acquisto di materiali), di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezziari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni di Autorità di Settore, dell'Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si esprime entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta: la revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo del prezzo contrattuale complessivo convenuto.

ART. 6 - MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere espletato con le seguenti modalità:

1) Installazione degli apparecchi entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula del contratto e disinstallazione entro 30 giorni dalla fine del periodo contrattuale ovvero in caso di risoluzione anticipata, delle apparecchiature e dei relativi attacchi tramite personale specializzato della ditta appaltatrice.

2) Ricambio periodico degli elementi chimici per il servizio di sanificazione dei servizi igienici, la detergenza delle superfici e di deodorizzazione degli ambienti almeno una volta ogni mese e comunque in numero tale da conservare l'attivazione dei dispositivi per le azioni richieste.

3) Sostituzione periodica del sacco di raccolta posto all'interno dei contenitori per assorbenti igienici femminili e ricambio degli elementi chimici, almeno due volte al mese. Il sacco di raccolta, chiuso, inserito in ulteriore sacco pulito e accuratamente sigillato, dovrà essere allontanato dal sito comunale e idoneamente smaltito;

4) Manutenzione periodica secondo le cadenze indicate sopra ai punti 2 e 3 per ciascuna apparecchiatura atta ad assicurarsi del buon funzionamento della stessa e ad eliminare eventuali inconvenienti che impediscano il regolare funzionamento degli apparecchi in oggetto;

5) Sostituzione di eventuali apparecchi danneggiati o sottratti da terzi senza alcun onere a carico dell'Ente e garanzia di qualsiasi altro intervento di ripristino della corretta funzionalità degli apparecchi da effettuarsi entro 5 (cinque) giorni feriali dall'avviso della necessità di intervento da parte del Comune da inviare a mezzo PEC o e-mail;

6) Manutenzione ordinaria dei tappeti con la sostituzione del tappeto sporco con uno pulito ed igienizzato ogni qual volta ciò sia necessario dalla Stazione Appaltante;

7) Manutenzione straordinaria dei tappeti (entro 48 ore) per garantire la sostituzione del tappeto in caso di furti o danneggiamenti a cura e spese della ditta appaltatrice;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Tutte le attività di installazione e di manutenzione dovranno essere registrate mediante un rapporto di intervento che dovrà essere sottoscritto dall'addetto della ditta aggiudicataria e controfirmato dal personale comunale che verifica l'effettuazione dell'intervento.

ART. 7 – CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE

A) APPARECCHIO PER LA SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI

Deve trattarsi di una apparecchiatura automatica, in robusto materiale plastico, dotata di sistema di chiusura che riduca i rischi derivanti da possibili manomissioni. Data la presenza di umidità e di acqua nell'ambiente a cui è destinato, l'apparecchio stesso non dovrà essere alimentato da energia elettrica di qualsiasi natura (di rete e/o di batterie).

Deve erogare ad ogni scarico una quantità predeterminata di prodotto liquido, che svolga attività detergente, disincrostante contro incrostazioni di calcio e magnesio e batteriostatica o battericida. Il prodotto deve essere erogato solo al termine di ogni scarico.

Il prodotto igienizzante dovrà essere un PMC specifico per la disinfezione e detersione dei WC e degli scarichi idrici erogato per mezzo di un dispenser automatico, nelle quantità d'uso precisate nella relativa registrazione al Ministero della Sanità.

Il numero di registrazione, il nome commerciale e le caratteristiche della composizione del prodotto igienizzante e tecniche dell'apparecchiatura indicate devono risultare dalle schede tecniche che dovranno essere prodotte in sede di offerta.

B) CONTENITORE PER IL TRATTAMENTO DEGLI ASSORBENTI IGIENICI FEMMINILI

Deve trattarsi di un contenitore in robusto materiale plastico, di colore bianco o chiarissimo, con coperchio appositamente studiato per consentire all'utente l'apertura/chiusura e l'inserimento del rifiuto con un unico gesto senza consentire la visione del contenuto.

Deve contenere in adeguata posizione una carica igienizzante solida in grado di liberare per sublimazione (evaporazione) progressivamente nel tempo vapori battericidi all'interno del contenitore stesso, allo scopo di inibire la proliferazione batterica del contenuto, disinfettare il coperchio ed evitare contaminazioni infettive per le utenti. Tale elemento igienizzante dovrà essere costantemente attivo.

Il nome commerciale e le caratteristiche della composizione del prodotto igienizzante e tecniche del contenitore indicati devono risultare dalle schede tecniche che dovranno essere prodotte in sede di offerta.

C) DISPOSITIVO PER LA DETERSIONE DELLE SUPERFICI

Deve trattarsi di una apparecchiatura che eroghi a pressione sotto forma di spray un liquido altamente detergente, igienizzante e sgrassante ad evaporazione rapida e con profumo gradevole da utilizzare come detergente dei sanitari o delle superfici che possono presentarsi inquinati al momento dell'uso.

Il nome commerciale e le caratteristiche della composizione del prodotto igienizzante e tecniche dell'apparecchiatura indicate, devono risultare dalle schede tecniche che dovranno essere prodotte in sede di offerta.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

D) APPARECCHIO PER LA DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI

Deve trattarsi di un'apparecchiatura automatica con funzionamento a batterie, in grado di effettuare un'azione continua di deodorizzazione e profumazione degli ambienti attraverso il trattamento dell'aria, con esclusione di spray.

Il nome commerciale e la descrizione della composizione dell'agente deodorante e le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura indicate, devono risultare dalle schede tecniche che dovranno essere prodotte in sede di offerta.

E) TAPPETO (BARRIERA ANTIPOLVERE)

Deve trattarsi di tappeto composto da robuste fibre di nylon elicoidali e da una base antiscivolo in caucciù con bordo anti-inciampo misura circa cm 175 x 115 (con possibilità di variazione in + o in – di 10 cm).

Il tappeto deve trattenere nelle sue fibre almeno 1 kg di sporco o 4 lt d'acqua al m2.

La sua azione deve avvenire con il normale calpestio senza la necessità di strofinare le calzature.

Le caratteristiche indicate devono risultare dalle schede tecniche che dovranno essere prodotte in sede di offerta.

ART. 8 – MODALITA' DI INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE

Gli apparecchi per la sanificazione dei servizi igienici dovranno essere installati a parete e collegati direttamente al tubo di cacciata fra la cassetta di scarico e qualsiasi tipo di sanitario (vasi, turche, orinatoi o flussometri).

I contenitori degli assorbenti igienici femminili dovranno essere installati a pavimento all'interno dei servizi igienici, in posizione facilmente accessibile.

Gli apparecchi per la deodorizzazione ambientale e la detersione delle superfici dovranno essere installati a parete.

I tappeti dovranno essere posizionati nei luoghi che verranno indicati.

Al termine del periodo contrattuale la disinstallazione degli apparecchi sarà a cura e a spese della ditta appaltatrice, che dovrà garantire la perfetta efficienza dei servizi igienici.

ART. 9 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA MANUTENZIONE

Per svolgere le prestazioni contrattuali l'Impresa aggiudicataria si avvarrà di personale regolarmente assunto con idonea qualificazione professionale ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente foglio condizioni, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

Il personale addetto al servizio deve:

- evitare di intrattenersi durante la prestazione con il pubblico;
- mantenere un contegno decoroso;
- rispettare eventuali divieti.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, opportunamente formato, di provata capacità ed adeguato numericamente alla necessità. Dovrà inoltre comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi dei tecnici preposti alla manutenzione.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

L'Impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi.

Al momento della stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.m.i. e integrazioni.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere munito della relativa divisa aziendale e del tesserino di riconoscimento in conformità alle vigenti normative riportante i seguenti dati:

- Nome e Cognome
- Fotografia
- Impresa di appartenenza
- Numero di matricola

Nello svolgimento delle proprie attività il personale dell'Impresa dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo alla normale attività lavorativa.

Art. 10. CRITERI AMBIENTALI DEI PRODOTTI

I prodotti detergenti per servizi sanitari e i prodotti disinfettanti offerti, disciplinati dal D.M. 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (G.U. 19 febbraio 2021, n. 42), devono essere in possesso di tutte le specifiche tecniche di base previste nell'allegato 1 del suddetto D.M., in particolare per i prodotti delle categorie prima indicate, si riporta estratto dell'allegato normativo regolatorio [la Stazione Appaltante si riserva con l'aggiudicatario di attivare le procedure di verifica ivi indicate]:

b) SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. DETERGENTI UTILIZZATI NELLE PULIZIE ORDINARIE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E SERVIZI SANITARI)

I detergenti usati nelle pulizie ordinarie che rientrano nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire:

i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;

i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;

i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione, anche per strofinamento, della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce;

oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen.

Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.

I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Verifica: Presentare la lista completa dei detergenti che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati allegare i rapporti di prova redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio, prelevando un campione dei prodotti utilizzati e di verificare le corrette diluizioni sulla base di un piano di monitoraggio.

4 PRODOTTI DISINFETTANTI E PROTOCOLLO PER FAVORIRNE UN USO SOSTENIBILE

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati:

- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n.".

come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n.", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.

Gli addetti al servizio devono usare i disinfettanti in maniera ambientalmente responsabile, secondo le appropriate modalità d'uso, in termini di frequenza, dosaggi, formulati ed esposizione nonché attraverso la scelta dei prodotti più idonei a garantire la sicurezza e la tutela dell'ambiente per aree di utilizzo, nell'ambito di uno specifico protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti specifico per il cantiere di destinazione del servizio. Ove l'uso dei disinfettanti non sia già indicato nel capitolato d'appalto, tale protocollo, che deve altresì riportare le misure che si attueranno per minimizzare l'uso dei disinfettanti e per garantire un uso ambientalmente sostenibile degli stessi, deve essere redatto in



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

condivisione con la stazione appaltante, entro tre mesi dalla decorrenza contrattuale. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica l'attuazione del protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti, incluse le relative soluzioni da effettuare secondo le indicazioni del fabbricante, sulla base di un piano di monitoraggio.

D) CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE DELLE SUPERFICI

(C.p.v. 39831200-8 Detergenti; c.p.v. 39831300-9 Detergenti per pavimenti; c.p.v. 39831400-0 Detergenti per schermi; c.p.v. 39831500-1 Detergenti per veicoli; c.p.v. 39831600-2 Detergenti per sanitari...).

a) SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI DETERGENTI MULTIUSO, DEI DETERGENTI PER SERVIZI SANITARI, DEI DETERGENTI PER LA PULIZIA DI FINESTRE UTILIZZATI PER LE PULIZIE ORDINARIE

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1 – POSSESSO DELL'ETICHETTA AMBIENTALE ECOLABEL (UE), DER BLAUE ENGEL, NORDIC ECLABEL, OSTERREICHISCHES UMWELTZEICHEN O DI ALTRE ETICHETTE AMBIENTALI CONFORMI ALLA UNI EN ISO 14024

Le seguenti categorie di detersivi, utilizzati per le pulizie ordinarie:

- multiuso, che comprendono i prodotti detersivi destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- per cucine, che comprendono i prodotti detersivi destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
- per finestre, che comprendono i prodotti detersivi destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;
- per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detersivi destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce)

per essere utilizzati nei servizi di pulizia e sanificazione affidati da stazioni appaltanti o eseguiti nei locali delle amministrazioni definite stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. o) del D.lgs. 50/2016, e dunque acquistati dalle medesime stazioni appaltanti, devono essere in possesso marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE), oppure dell'etichetta ambientale Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel, o Österreichisches Umweltzeichen o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024.

Solo se "concentrati" possono essere privi di etichette ambientali, ma devono essere almeno conformi ai Criteri Ambientali minimi riportati al successivo punto 2 ed in possesso di rapporti di prova di conformità rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025.

Verifica: Elencare i prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

possesso delle etichette ambientali sopra citate descrivere dettagliatamente le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta equivalente posseduta riportando il link del disciplinare tecnico.

2 – DETERGENTI CONCENTRATI: SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)

I detergenti "concentrati", vale a dire:

prodotti detergenti con tasso di diluizione minimo di 1:100, per le pulizie "a bagnato";

prodotti concentrati per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger, con tasso di diluizione fino a 1:2 in relazione all'applicazione

possono altresì essere acquistati ed utilizzati nelle pulizie ordinarie, se conformi ai criteri ambientali minimi riportati nel seguito ed in possesso di rapporti di prova, così come descritto nel successivo punto X "Verifiche di conformità".

Verifica: elencare i prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e allegare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 che attestino la conformità ai CAM in riferimento alle prove analitiche e documentali effettuate.

I BIODEGRADABILITA' DEI TENSIOATTIVI

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel detergente devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutte le sostanze tensioattive classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412) ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche.

Metodi di prova: Per la degradabilità dei tensioattivi si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID della Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017

La parte A dell'elenco DID indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica.

I test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nel Regolamento (CE) n. 1272/2008⁶.

La parte A dell'elenco DID indica anche se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «Y»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

i test di prova da utilizzare per tale valutazione sono EN ISO 11734, OCSE 311, ECETOC n.28 (giugno 1988) o metodi equivalenti.

II SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE

a) Sostanze specifiche non ammesse e soggette a restrizione

i) Sostanze specifiche non ammesse

Il prodotto non deve contenere le sostanze di seguito elencate, a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010% in peso nella formulazione finale:

alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici
EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali
Fosfati
muschi azotati e muschi policiclici
Rodamina B
3-iodio-2-propinil butilcarbammato
Idrocarburi aromatici
Idrocarburi alogenati
Formaldeide ed i rilasciatori di formaldeide⁷ (e.g. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, sodio idrossil metil glicinato, diazolinidil urea) ad eccezione di impurità di formaldeide nei tensioattivi polialcossici in concentrazioni non superiori allo 0,01% p/p nelle sostanze addizionate
Glutaraldeide
Atranolo
Cloroatranolo
Acido -dietilentriamminopentacetico (DTPA)
idrossiisoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide (HICC)
alchilati perfluorati
Triclosano
Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili
Composti clorurati reattivi
Microplastiche*
Nanoargento

*Microplastiche: sistemi di incapsulamento di fragranze a base di polimeri in detersivi o altri prodotti per la casa.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

ii) **Sostanze soggette a restrizione**

Le sostanze sotto elencate non devono essere incluse nel prodotto al di sopra delle concentrazioni di seguito riportate:

2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050% p/p

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: 0,0050% p/p

5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015% p/p

La quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo come i fosfonati) ammessa nel prodotto utilizzato è riportata nella tabella di seguito:

Tipo di prodotto	Contenuto di P
Detergenti multiuso, da diluire	0,02g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per cucine, da diluire	1,00 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per servizi sanitari, da diluire	1,00 g/l da considerare in base alla soluzione diluita

I detergenti per finestre, pronti all'uso e da diluire, non devono contenere fosforo.

Non devono essere presenti COV (composti organici volatili) aventi un punto di ebollizione iniziale inferiore a 150°C) in quantità superiore ai limiti specificati di seguito:

Tipo di prodotto	Limite COV
Detergenti multiuso, da diluire	30 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per cucine, da diluire	60 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per servizi sanitari, da diluire	60 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per finestre, da diluire	100 g/l da considerare in base alla soluzione diluita

b) **sostanze e miscele pericolose**

i) I detergenti utilizzati (prodotti finali) non devono essere classificati né etichettati per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, per sensibilizzazione respiratoria o cutanea, cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione, pericoloso per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imbustaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, labelling and packaging) e dell'elenco delle indicazioni di pericolo di seguito riportato.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

ii) *Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle), in concentrazione uguale o superiore allo 0,010% p/p nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, sensibilizzanti per le vie respiratorie e cutanee, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 e dell'elenco delle indicazioni di pericolo di seguito riportato.
Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.*

Elenco delle indicazioni di pericolo:

H300 Letale se ingerito
H301 Tossico se ingerito
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310 Letale a contatto con la pelle
H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato
H331 Tossico se inalato
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350i Può provocare il cancro se inalato
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H360F Può nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

<i>H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)</i>
<i>H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)</i>
<i>H400 Molto tossico per gli organismi acquatici</i>
<i>H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</i>
<i>H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</i>
<i>H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</i>
<i>H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</i>
<i>EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono</i>
<i>EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico</i>
<i>EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico</i>
<i>EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico</i>
<i>EUH070 Tossico per contatto oculare</i>
<i>H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato</i>
<i>H317 Può provocare una reazione allergica della pelle</i>
<i>H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo lozono dello strato superiore dell'atmosfera</i>

Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da questo requisito.

Sostanza	Indicazione di pericolo
Tensioattivi	<i>H400 Molto tossico per gli organismi acquatici</i> <i>H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</i>
Enzimi*	<i>H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato</i> <i>H317 Può provocare una reazione allergica della pelle</i>
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	<i>H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione)</i>

* Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nelle miscele

**In concentrazioni inferiori all'0,2% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10%.

Il prodotto finale non deve contenere le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo:



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp).

III SOSTANZE BIOCIDE NEI DETERGENTI: CONSERVANTI

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto non devono essere bioaccumulabili. Il detergente può contenere conservanti solo a condizione che questi ultimi abbiano un un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale < 100. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

IV FRAGRANZE E COLORANTI

Tutte le sostanze eventualmente aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi (<http://www.ifraorg.org>)). Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabile con valori di BCF <100 o log Pow <3. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF più alto misurato.

V ENZIMI

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi in sospensione.

VI MICRORGANISMI

Qualora nelle formulazioni siano intenzionalmente aggiunti dei microrganismi, gli stessi:

- ✓ *debbono avere un numero ATTC (American Type Culture Collection), appartenere ad una collezione IDA (international Depository Authority) o il loro DNA deve essere stato identificato conformemente ad un protocollo di identificazione del ceppo;*
- ✓ *devono appartenere al gruppo di rischio I, quale identificativo della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e all'elenco di presunzione qualificata di sicurezza (QPS) pubblicato dall'EFSA-Autorità europea per la sicurezza alimentare;*
- ✓ *non devono appartenere a nessuno dei seguenti ceppi patogeni, come deve emergere sulla base dei relativi metodi di prova:*
 - *E. Coli, metodo di prova ISO 16649-3:2005*
 - *Streptococcus (Enterococcus), metodo di prova ISO 21528-1:2004*



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

- *Staphylococcus aureus*, metodo di prova ISO 6888-1
- *Bacillus cereus*, metodo di prova ISO 7932:2004 o ISO 21871
- *Salmonella*, metodo di prova ISO 6579:2002 o ISO 19250.

I microrganismi aggiunti intenzionalmente non sono geneticamente modificati (MGM) e devono essere sensibili a ciascuna delle 5 principali classi di antibiotici (amminoglicosidi, macrolidi, betalattame, tetraciclina e fluorochinolone), conformemente al metodo EUCAST (diffusione su disco) o metodo equivalente.

In riferimento alla Carica Microbica i prodotti nella loro forma di utilizzo presentano un conteggio su piastra standard pari o superiore a 1×10^5 unità formanti colonie (CFU) per ml conformemente alla norma ISO 4833-1:2014.

La durata di conservazione minima del prodotto non è inferiore a 24 mesi e la Carica Microbica non diminuisce di oltre il 10% ogni 12 mesi conformemente alla norma ISO 4833-1:2014.

L'etichetta del prodotto contenente microrganismi deve presentare l'informazione relativa alla presenza di microrganismi ed alla durata di conservazione del prodotto.

I prodotti non devono essere usati con un meccanismo di spruzzo a leva e su superfici a contatto con alimenti.

VII SISTEMI DI DOSAGGIO

I prodotti devono essere dotati di sistemi di dosaggio o di diluizione automatici e manuali e/o di istruzioni adeguate per garantirne il corretto dosaggio.

VIII REQUISITI

Nel caso di imballaggi primari di plastica con contenuto di riciclato inferiore al 50% in peso deve essere calcolato il rapporto Peso/Utilità (RPU) del prodotto, calcolando solo l'imballaggio primario che non deve superare i seguenti valori per il dosaggio di riferimento:

Tipo di prodotto	RPU (g/l di soluzione detergente)
Prodotti da diluire	15
Prodotti pronti all'uso	150
Prodotti pronti all'uso venduti in flacone con spruzzo a leva	200

Il valore RPU è calcolato secondo quanto riportato nella Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017:

$$RPU = \sum ((W_i + U_i) / (D_i * R_i)) \text{ dove:}$$

W_i: peso (g) dell'imballaggio primario (i);

U_i: peso (g) del materiale vergine nell'imballaggio primario (i). U_i = W_i a meno che il richiedente possa dimostrare diversamente;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Di: numero di dosi di riferimento contenute nell'imballaggio primario (i). Per i prodotti pronti all'uso, *Di* = volume del prodotto (in l);

Ri: indice di ricarica. *Ri* = 1 (l'imballaggio non è riutilizzato per lo stesso fine) o *Ri* = 2 (se il richiedente può documentare che il componente dell'imballaggio può essere riutilizzato per lo stesso fine e che si vendono ricariche).

Si è esonerati dal calcolo RPU se gli imballaggi primari hanno un contenuto di riciclato superiore al 50% (dimostrato con un'etichetta ambientale dedicata quale Remade in Italy o Plastica Seconda Vita che attesti almeno tale contenuto di riciclato).

Gli imballaggi devono essere progettati in modo da agevolare un riciclaggio efficace, pertanto l'etichetta, la chiusura ed i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati nella tabella seguente:

elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi
Etichetta, anche termoretraibile	<ul style="list-style-type: none">- Etichetta in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE- Etichetta in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE- Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità >1g/cm³ usate con una bottiglia in PET
	<ul style="list-style-type: none">- Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità <1g/cm³ usate con una bottiglia in PP o HDPE- Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio)
Chiusura	<ul style="list-style-type: none">- Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE- Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE- Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore > 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in PET- Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia- Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità < 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità > 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP.- Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto
Rivestimenti	<ul style="list-style-type: none">- Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

(*) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

L'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

Inoltre, è fatto divieto di utilizzare spray contenenti gas propellenti. I flaconi a spruzzo devono essere ricaricabili e riutilizzabili.

IX IDONEITA' ALL'USO

Il detergente deve essere efficace a bassa temperatura e nel dosaggio raccomandato dal produttore in base al grado di durezza dell'acqua secondo i test prestazionali per i prodotti detergenti.

Il prodotto deve pertanto essere sottoposto, una volta diluito in base all'indice di diluizione dichiarato dal fabbricante per l'utilizzo, ai medesimi test prestazionali pertinenti previsti per il rilascio della licenza del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), indicati nel Manuale d'uso <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>;

X CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITA'

La conformità deve essere dimostrata con rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025.

Detti laboratori devono eseguire le prove prestazionali e, per quanto riguarda le caratteristiche ambientali le verifiche devono essere effettuate sulla base:

- *del controllo documentale effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso;*
- *di altre informazioni specifiche rese dal produttore, come, ad esempio l'indicazione delle eventuali sostanze utilizzate come fragranze;*
- *di analisi chimiche per testare l'assenza di sostanze il cui uso non è consentito.*

In particolare, in riferimento alle sostanze SVHC, le SDS devono attestare l'assenza delle sostanze incluse in Candidate List, nonché le informazioni relative al Bioaccumulo (BCF e/o logPow) per le sostanze conservanti e coloranti eventualmente presenti nelle formulazioni.

Con le citate prove analitiche si dovrà verificare l'assenza:

- *di almeno una sostanza classificata SVHC che può essere utilizzata in un prodotto detergente, quale: acido borico, disodio tetraborato, sodio perborato, 1-metil-2-pirrolidone (NMP), 2- metossietanolo, 2-etossietanolo, 4-nonilfenolo/4-nonilfenolo etossilato;*

e/o

- *di almeno una sostanza o gruppo di sostanze il cui uso è esplicitamente vietato (ad esempio alchilfenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici, EDTA (acido etilen-diammino- tetracetico) ed i*



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

suoi Sali, Atranolo etc.),

e/o

- *di una o più sostanze aventi le indicazioni di pericolo non consentite, che possono trovare impiego nelle formulazioni detergenti.*

Laddove il prodotto contenesse microrganismi, il laboratorio dovrà testare (o dovrà verificare che siano stati testati) le caratteristiche di tali microrganismi così come previsto nel criterio pertinente.

In riferimento alle fragranze eventualmente presenti il produttore indica le sostanze utilizzate a tale scopo e le misure attuate per renderne evidente l'uso in conformità al Codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA).

In sede di esecuzione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, potrà far eseguire delle analisi presso laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 con prelievi su base campionaria.

In riferimento al criterio sull'imballaggio, l'offerente, qualora il prodotto non fosse costituito da oltre il 50% di plastica riciclata deve presentare il calcolo del valore del rapporto utilità peso (RPU).

La dimostrazione del contenuto di plastica riciclata negli imballaggi primari va resa attraverso una certificazione ad hoc quale la Remade in Italy o Plastica Seconda Vita o equivalenti, che attestino almeno detto contenuto di riciclato. La dimostrazione del sistema a rendere per il riutilizzo dell'imballaggio va dimostrata con una dichiarazione dettagliata del produttore del detergente che deve indicare la sede dello stabilimento in cui avviene il riutilizzo degli imballaggi resi, da documentare allegando idonee immagini fotografiche.

ART. 11 - OBBLIGHI PER L'APPALTATORE

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione del servizio.

Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta appaltatrice o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione del servizio.

Il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti l'esecuzione del servizio.

ART. 12 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

I pagamenti verranno effettuati in rate trimestrali posticipate, entro il trentesimo giorno dalla registrazione della fattura al protocollo generale dell'Ente, previa acquisizione del DURC regolare.

Le fatture dovranno indicare il dettaglio degli apparecchi installati, il fabbricato in cui sono installati e il relativo canone trimestrale.

Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 209-214 della legge 244/2007 s.m.i., del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014 s.m.i..



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo Tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- 1) i codici IPA: KKIFRW relativamente al **Comune di Vicenza**, NEFXZ7 relativamente alla **Biblioteca Bertoliana**,
- 2) gli estremi del conto corrente sul quale avrà luogo la transazione, il nome e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e a operare sul suddetto conto.

e dovranno essere intestate a:

- **Comune di Vicenza – Servizio Provveditorato** – CODICE IPA KKIFRW Corso Palladio 98/A – 36100 Vicenza C.F. e P.IVA 00516890241 per gli apparecchi installati presso gli uffici e gli stabili di competenza comunale;
- **Biblioteca Civica Bertoliana** - CODICE IPA NEFXZ7, Contrà Riale, 5 - 36100 Vicenza C.F. e P.IVA 00516890241 per gli apparecchi installati presso gli uffici e gli stabili di competenza dell'Istituzione Biblioteca Bertoliana.

Alle fatture dovrà essere applicata la ritenuta dello 0,5% sull'imponibile, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente: **ZC5365969A**.

ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore

ART. 15 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Le ditte concorrenti dovranno indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare.
2. L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria.
3. Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 105 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i. per quanto compatibili con il presente capitolato d'onori.
4. È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni al Comune di Vicenza.

ART. 16 - CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP

1. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i..
2. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.
3. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

ART. 17 - AUMENTI VARIAZIONI E DIMINUZIONI

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, nei limiti consentiti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di ridurre o aumentare l'entità degli apparecchi da noleggiare da effettuarsi con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale, senza che da parte dell'Impresa aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

Tali variazioni saranno comunicate preventivamente all'Impresa aggiudicataria, entro un congruo termine, onde consentire una diversa organizzazione delle attività.

In caso di variazione di sedi comunali nel corso della durata del contratto l'appaltatore, su richiesta della stazione appaltante, dovrà provvedere allo spostamento degli apparecchi e dei servizi presso la nuova sede senza alcun incremento del corrispettivo dovuto.

ART. 18 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Per ogni giorno di ritardo nei tempi di installazione/disinstallazione degli apparecchi o parte degli apparecchi e delle attività di ricambio, sostituzione e manutenzione degli apparecchi previste dall'art. 5 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sarà applicata una penale nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

3. Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell'articolo 13.

4. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.

5. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi :

- giusta causa

- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

6. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;

- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano, condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

7. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

- allorché il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'onere e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
 - allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
 - allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
 - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
 - nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.
8. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

ART. 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa,



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

6. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

7. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

8. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

9. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'eventuale subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Il Comune di Vicenza (in seguito "Comune"), nella persona del titolare (in seguito, "Titolare"), informa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che:



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento

Il Titolare del Trattamento è il Sindaco *pro tempore* del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 36100 Vicenza – tel. 0444/221111 - pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it.

Il delegato al trattamento è il dott. Michele Trevisiol, Dirigente del Servizio Provveditorato, Corso A. Palladio, 98 Vicenza - tel 0444/221213 – email: mcastagnaro@comune.vicenza.it

2. Finalità del trattamento e durata del trattamento

I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino al termine del procedimento cui gli stessi afferiscono.

Il procedimento può essere gestito solo se *“l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”* ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR.

3. Modalità del trattamento

I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

4. Ambito di comunicazione

I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi.

5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma – tel. 06696771 – email: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it.

6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

L'interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it.

ART. 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente Disciplinare sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

ART. 23 – NORME DI RINVIO

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto del servizio, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'oneri, norme tra qui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e prescrizioni ed oneri previsti nel Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) ai sensi del comma 3 art.26 del D.Lgs. 81/08.

L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel MEPA - Bando SERVIZI / Classe merceologica SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA